

STATUTO CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA-
BOZZA VERSIONE FEBBRAIO 2018

ART. 1
COSTITUZIONE – SEDE - DURATA

1. I Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall'Argine e Viadana si costituiscono in Consorzio, denominato "CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA", ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la gestione in forma associata di servizi socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari integrati e più in generale di servizi rientranti nell'ambito dei servizi alla persona, della programmazione del Piano di Zona e di quanto previsto dalla L. 328/2000 e da altre leggi vigenti in materia. Il Consorzio si costituisce nell'ambito territoriale corrispondente al Distretto sanitario di Viadana e trova concreta espressione nell'azione di indirizzo politico dell'Assemblea dei Sindaci, nell'attuazione amministrativa dell'Accordo di programma e nelle attività di coordinamento tecnico, amministrativo e gestionale dell'Ufficio di Piano come previsto dall'atto costitutivo.
2. Le modalità tecnico-amministrative e gestionali dei Servizi affidati al Consorzio sono definite con appositi Regolamenti.
Il Consorzio, di natura pubblica, è dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
3. Il Consorzio ha sede in Viadana.
L'eventuale cambio della sede deve essere effettuato mediante delibera dell'Assemblea.
4. Le eventuali sedi operative dei servizi e degli uffici che fanno capo al Consorzio potranno essere dislocate in sedi diverse in relazione a specifiche esigenze di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio dei Comuni aderenti.
5. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato, fino all'eventuale scioglimento disposto per legge o determinato da decisione dell'Assemblea del Consorzio.

Art. 2
OGGETTO

1. Il Consorzio, ente strumentale dei Comuni associati, ha per oggetto la gestione di servizi pubblici volti a realizzare fini sociali. La gestione associata dei servizi si basa sullo strumento della programmazione effettuata a livello distrettuale tramite il Piano di Zona e di quanto previsto dalla L. 328/2000 e da altre leggi vigenti in materia, finalizzata allo sviluppo di interventi atti a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, il godimento dei diritti di cittadinanza; in particolare l'intera attività consortile ha lo scopo di accompagnare, prevenire o ridurre le condizioni in generale di disagio presenti sul territorio.
2. Il Consorzio assume la gestione associata nonché la titolarità degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, concernenti le attività di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Assistenza agli anziani e ai disabili;
 - b) Assistenza educativa per i minori;
 - c) Servizio di tutela minori;
 - d) Servizio affidi;
 - e) Servizio di inserimenti lavorativi;
 - f) Segretariato sociale;

- g) Trasporti per disabili;
- h) Telesoccorso;
- i) Ogni altro servizio che possa essere gestito in forma associata negli ambiti previsti dalla L.328/00 e da altre leggi vigenti in materia.

3. Nell'esercizio della propria attività, il Consorzio persegue l'obiettivo della ottimizzazione delle risorse, operando nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

4. Il Consorzio, inoltre, nell'ambito delle gestione dei servizi e delle prestazioni erogati, provvede a supportare i Comuni nello sviluppo di un'azione sociale qualificata nei rispettivi territori e/o coordinata fra più Comuni.

In particolare, nell'ambito delle attività di cui sopra, provvede a:

- a) definire la rilevazione dei servizi esistenti in tutto l'ambito dell'assistenza sociale e dell'integrazione socio – sanitaria, che consenta, in maniera compiuta, di evidenziare i bisogni delle persone che versano in situazioni di fragilità sociale ed enucleare le esigenze non soddisfatte;
- b) supportare i Comuni nella programmazione degli interventi, dei servizi e delle risorse ai suoi diversi livelli (regionale, nazionale, europea);
- c) attuare un'azione comune indirizzata alla qualificazione e riqualificazione delle attività e dei servizi già offerti e alla innovazione costante dell'intervento rivolto alle persone in stato di bisogno;
- d) supportare i Comuni nell'attuazione della gestione del Piano di Zona, così come definito dall'art. 19 della L. 328/2000, in collaborazione con i soggetti istituzionalmente preposti;
- e) svolgere l'istruttoria delle pratiche connesse all'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi sociali, ai sensi di legge;
- f) definire eventuali forme di partenariato con soggetti del terzo settore, finalizzato a garantire qualità dei servizi e delle prestazioni offerte;
- g) verificare i risultati raggiunti sulla base della qualità e dell'efficacia delle prestazioni, e valutare l'impatto di genere, garantendo anche ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi.

5. Il Consorzio può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione con Enti pubblici o soggetti privati che operano in campo sociale e assistenziale, nonché fornire, a richiesta degli Enti interessati, specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli elencati ai sensi del comma 1, mediante stipulazione di specifici accordi, protocollo o convenzioni.

6. Il Consorzio si riserva di stabilire le collaborazioni con altri Enti costituiti per la gestione associata dei servizi sociali.

7. Il Consorzio tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi:

- a) in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa;
- b) attraverso acquisto di servizi e prestazioni, anche mediante un sistema di accreditamento di soggetti pubblici e privati;
- c) tramite la partecipazione a Enti, Società, Istituzioni, Associazioni e cooperative sociali ai sensi delle vigenti norme.

Art. 3

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascun consorziato ha l'obbligo di conferimento della quota, secondo il seguente criterio:

a) per l'85% su base pro capite con riferimento alla popolazione rilevata all'ultimo censimento;

b) per il 15% da ripartire quale percentuale fissa tra i piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti con riferimento alla popolazione rilevata all'ultimo censimento, come da tabella che segue:

COMUNI	QUOTE DI PARTECIPAZIONE
BOZZOLO	9.33
COMMESSAGGIO	3.96
DOSOLO	7.91
GAZZUOLO	6.14
MARCARIA	12.32
POMPONESCO	5.02
RIVAROLO	6.52
SABBIONETA	9.56
SAN MARTINO	5.10
VIADANA	34.14

2. In relazione alla definizione degli obiettivi programmatici di ciascun esercizio e alle eventuali modifiche della normativa nazionale e regionale, le quote possono essere modificate senza modificare l'atto costitutivo e lo statuto, mediante atto deliberativo che, previa deliberazione consigliare degli Enti, potrà essere assunto dall'Assemblea.

3. I costi di funzionamento del Consorzio sono suddivisi tra i Comuni in proporzione alle quote di partecipazione.

4. Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria del Consorzio una quota pari al 50% della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, entro il mese di aprile, mentre il restante 50% entro il mese di ottobre, salvo la richiesta di erogazione in dodicesimi, nelle more di approvazione del Bilancio.

Art. 4

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

1. E' vietato il trasferimento delle quote di partecipazione, al fine di tutelare gli interessi del Consorzio alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei Soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

Art. 5

PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI CONSORZIATI - INFORMAZIONE

1. Gli atti dell'Assemblea, sui quali è richiesta la preventiva approvazione da parte dell'organo deliberante dei singoli Enti consorziati sono i seguenti:

a) modifiche statutarie;

- b) richieste di adesione di altri Enti al Consorzio;
- c) partecipazione del Consorzio a Società, Associazioni e Cooperative Sociali ed altri Enti;
- d) modifiche dei criteri di determinazione delle quote di partecipazione.

2. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono adottate dall'Assemblea e inviate agli Enti consorziati per la necessaria approvazione del Consiglio Comunale.

3. Il Consorzio trasmette agli enti consorziati le delibere di adozione dei seguenti atti fondamentali:

- a) bilancio preventivo;
- b) conto consuntivo;
- c) definizione delle strategie generali e dei programmi con particolare riferimento al Piano-programma annuale;
- d) investimenti pluriennali, acquisizioni alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.

4. L'accesso agli atti e l'accesso civico del Consorzio è previsto dalla normativa vigente e verrà disciplinato da apposito regolamento.

E' comunque garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti gli atti di gestione approvati ed assunti dagli organi del Consorzio.

Art. 6

ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi di governo del Consorzio:
 - a) l'Assemblea consortile;
 - b) la Giunta Esecutiva, denominata di seguito per brevità Giunta;
 - c) il Presidente della Giunta.
2. Sono organi tecnici del Consorzio:
 - a) il Direttore
 - b) il Revisore dei Conti
3. Il funzionamento degli organi è espresso nel presente Statuto e può essere ulteriormente disciplinato nel dettaglio da appositi regolamenti.
4. Gli organi del Consorzio interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona (Assemblea dei Sindaci e Ufficio di Piano) ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche e delle politiche sociali del distretto.

Art. 7

ASSEMBLEA CONSORTILE -COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea del Consorzio è composta dai Sindaci dei Comuni di cui all'art. 1 o da un loro delegato purché consigliere o assessore in carica.
2. I componenti l'Assemblea di cui al comma 1, durano in carica per il periodo di durata del proprio mandato amministrativo e sono indicati, con le modalità previste dalle norme legislative, da ogni Comune entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento delle rispettive Amministrazioni Comunali.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato decade automaticamente anche l'incarico presso il Consorzio.

4. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci compresi gli assenti ed i dissenzienti.

5. Le eventuali Unioni e/o Convenzioni costituite sul territorio garantiscono ad ognuno dei loro rappresentanti la diretta partecipazione, fermo restando che i membri di diritto restano i Sindaci o i loro delegati.

6. In caso di scioglimento anticipato dei Consigli Comunali, parteciperanno all'Assemblea i Commissari Prefettizi o loro delegati nominati per la provvisoria amministrazione.

Art. 8

PRIMA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE – PRESIDENZA

1. La prima seduta dell'Assemblea del Consorzio è convocata entro 30 giorni dalla data di costituzione.
2. La prima seduta dell'Assemblea è convocata dal rappresentante dell'Ente che rappresenta la maggior quota associativa, ed è presieduta dallo stesso.
3. Nella prima seduta, l'Assemblea accerta la propria regolare costituzione ed elegge il Presidente e il Vice presidente dell'Assemblea fra i rappresentanti degli Enti consorziati.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera inviata, con mezzi telematici o fax ai Soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
5. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta nelle 48 (quarantotto) ore antecedenti la data della riunione.
6. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti indicati nell'ordine del giorno è posta a disposizione dei componenti presso la direzione del consorzio almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
7. L'Assemblea si riunisce presso la sede del Consorzio è fatta salva la possibilità di riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio dell'ambito territoriale di cui all'art. 1, secondo quanto viene indicato di volta in volta nella comunicazione di convocazione.
8. L'Assemblea è altresì convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta formulata, mediante mezzi telematici o fax e con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno 2 (due) Enti consorziati o da un numero di Comuni rappresentante la maggioranza della popolazione complessiva del Consorzio o da almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) dei membri della Giunta.

Art. 9

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. La convocazione ordinaria dell'Assemblea, da tenersi almeno due volte all'anno, e l'ordine del giorno da discutere sono perfezionati dal Presidente dell'Assemblea, sentito il Presidente della Giunta.
2. Il numero legale per la validità delle sedute dell'Assemblea è fissato, in prima convocazione nella misura della presenza dei membri che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione;

3. Il numero legale per la validità delle sedute dell'Assemblea è fissato, in seconda convocazione nella misura della presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli Enti consorziati, rappresentativi di almeno il 30% delle quote di partecipazione al Consorzio.

4. Sia in prima che seconda convocazione le stesse deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente o suo delegato.

5. Il Presidente dell'Assemblea del Consorzio, o in caso di impedimento, il vicepresidente, provvede a dichiarare aperti i lavori della Assemblea entro il limite massimo di 30 (trenta) minuti rispetto all'orario indicato nella convocazione. Nella circostanza della mancanza del numero legale, l'Assemblea è dichiarata dal Presidente deserta ed è riconvocata entro 10 (dieci) giorni con lo stesso ordine del giorno.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, la relativa funzione è attribuita al Vice-Presidente, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, al membro più anziano d'età.

7. Ogni Sindaco può delegare a partecipare all'Assemblea un proprio rappresentante, individuato tra gli Assessori o i Consiglieri del proprio Comune. Tale delega può essere limitata ad una sola seduta o può essere permanente (salvo revoca della stessa) e coincidente con il mandato del Sindaco delegante.

8. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto.

9. L'Assemblea nomina un Segretario, funzione che può essere svolta dal Direttore o suo delegato, che ha il compito di assistere il Presidente in ogni adunanza e provvede a redigere processo verbale. Delle risultanze dei lavori dell'Assemblea è redatto un verbale, di cui viene data lettura nella seduta successiva. In presenza di eventuali sostanziali discordanze rispetto al pensiero e alle proposte formulate, possono essere portate delle "correzioni verbali" dettando brevemente le modifiche e/o integrazioni da parte dei membri dell'Assemblea che sono interessati.

Art. 10 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo del Consorzio ed ha competenza sugli atti fondamentali sotto indicati:

- a) la nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea fra i suoi componenti;
- b) elezione dei 5 componenti della Giunta Esecutiva;
- c) la revoca del Presidente e dei quattro componenti della Giunta;
- d) la nomina e revoca del Revisore dei Conti;
- e) l'approvazione del piano di programma annuale;
- f) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- g) l'approvazione di un programma triennale dei servizi, sulla base della pianificazione dei singoli Comuni consorziati, del Piano di Zona e della programmazione regionale, ed i suoi eventuali aggiornamenti annuali, con l'indicazione di eventuali priorità di intervento;
- h) l'approvazione del conto consuntivo, la variazione dei residui attivi e passivi ed il piano di riparto delle spese tra i consorziati;
- i) le deliberazioni sull'assunzione di mutui;
- j) le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie;
- k) deliberare, in relazione al perseguimento delle finalità del Consorzio, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;

- l) istituire, eventuali commissioni aventi il compito di coordinare l'attività consortile e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;
 - m) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - n) determinare le quote di partecipazione al Consorzio, di cui all'art. 3 del presente Statuto;
 - o) valutare le richieste di partecipazione al Consorzio da parte di altri enti pubblici e privati;
 - p) il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
 - q) gli investimenti pluriennali, le acquisizioni e le alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione;
 - r) deliberare lo scioglimento del Consorzio;
 - s) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Giunta;
 - t) deliberare sulle intese, convenzioni o accordi con altri enti pubblici nonché in generale sulle forme di cooperazione con essi.
 - u) Adottare i regolamenti generali di organizzazione dei servizi e le eventuali modifiche.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente eseguibili. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 11

GIUNTA ESECUTIVA - COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta da 5 membri eletti dall'Assemblea rappresentativi delle seguenti aree di riferimento territoriale:
- Viadana
 - Dosolo-Pomponesco
 - Gazzuolo-Marcaria
 - Bozzolo-San Martino dall'Argine-Rivarolo Mantovano
 - Commessaggio-Sabbioneta.
2. La Giunta elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente.
3. I componenti devono essere scelti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e, preferibilmente, con specifica/qualificata esperienza/competenza tecnica od amministrativa nell'area sociale.
4. In quanto previsto dalla legge, lo svolgimento della carica di Presidente e di componente della Giunta è a titolo gratuito e per essa, quindi, non si prevede alcun compenso o indennità.

Art. 12

FUNZIONI

Spetta alla Giunta:

- a) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti alla Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- b) approvare le norme organizzative e di funzionamento dei servizi;
- c) provvedere al coordinamento della gestione della rete dei servizi;
- d) predisporre il bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo e le relative relazioni;
- e) deliberare, su proposta del Direttore, i piani di riparto delle spese;
- f) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali del Consorzio, e l'assunzione di obblighi nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;

- g) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
- h) predisporre gli atti necessari all'espletamento di gare e/o altre procedure ad evidenza pubblica, per la scelta di eventuali soggetti privati ai quali affidare la gestione di servizi;
- i) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consortili;
- j) riferire annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolgere attività propositive e di impulso nei confronti della stessa;
- k) nominare il direttore ed approvare la dotazione organica;
- l) ogni altra funzione espressamente delegata da altri organi consortili.

Art. 13 CONVOCAZIONE

1. La Giunta viene convocata su iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Il Direttore partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto e redige i verbali delle deliberazioni adottate.
3. Alle sedute della Giunta è invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente dell'Assemblea.
4. Il Presidente della Giunta può invitare a partecipare alle sedute della Giunta, per particolari materie o oggetti, dirigenti, funzionari del Consorzio, esperti anche estranei al Consorzio stesso.
5. La convocazione deve essere fatta con mezzi telematici o fax da inviarsi ai componenti almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, esclusi i giorni festivi. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
6. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante mezzi telematici o fax non meno di due giorni prima della data della riunione, esclusi i giorni festivi.

Art. 14 PRESIDENTE DELLA GIUNTA

1. Il Presidente della Giunta ha la legale rappresentanza del Consorzio.
2. Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:
 - a) in quanto organo di raccordo fra l'Assemblea e la Giunta, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.
 - b) svolge funzione propulsiva dell'attività della Giunta, regolandone i lavori;
 - c) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività del Consorzio;
 - d) convoca e presiede la Giunta e propone gli oggetti da trattare; è tenuto a riunire la Giunta in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno tre componenti della Giunta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
 - e) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, alla nomina di commissioni, e alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni non riservati dalla legge all'Assemblea;
 - f) coordina l'attività dei componenti della Giunta, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio;

- g) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
- h) vigila sul buon andamento del Consorzio e sull'operato del Direttore;
- i) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea e dalla Giunta;
- j) adotta, in caso di necessità ed urgenza dovuta a fatti nuovi od urgenti rispetto all'ultima convocazione della Giunta, e sotto la propria personale responsabilità, i provvedimenti di competenza della Giunta, da sottoporsi alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza; a tale scopo la Giunta è convocata non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento di urgenza.
- k) provvede alla trasmissione in elenco all'Assemblea degli atti fondamentali della Giunta;
- l) promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;
- m) cura i rapporti con gli Enti consorziati;
- n) ha la responsabilità nei rapporti con gli Enti locali e altre autorità;

3. Il Presidente della Giunta può affidare, a sua discrezione, speciali deleghe ai singoli componenti della Giunta.

Art. 15

VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni ed i poteri di questi sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 16

ACCETTAZIONE CARICHE ELETTIVE

1. L'elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti. Alla convalida della elezione dei membri della Giunta provvede lo stesso organismo nella prima seduta.

2. L'elezione a Presidente, Vicepresidente ed a componente della Giunta si perfeziona con l'accettazione della carica dichiarata seduta stante alla Giunta o comunicata al Consorzio con mezzi telematici o fax entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

3. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o di componente della Giunta, l'Assemblea procederà a nuova elezione.

Art. 17

DURATA GIUNTA

1. La Giunta ha durata pari a cinque anni. I componenti, incaricati nel corso del quinquennio, cessano in concomitanza con la scadenza naturale o anticipata dell'organo esecutivo o per le cause di cui al successivo art. 18.

2. La Giunta cessata per scadenza del termine, rimane investita della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione e atti urgenti ed indifferibili, sino all'effettivo insediamento del nuovo organo.

3. La Giunta decade altresì per mancanza del quorum costitutivo in conseguenza delle dimissioni o cessazioni di tre dei cinque componenti.

Art. 18

CESSAZIONE CARICHE

1. La cessazione dalla carica di membro della Giunta può avvenire, oltre che per naturale scadenza del

mandato o per scioglimento anticipato della Giunta stessa, per le seguenti cause:

- a) dimissioni;
- b) decadenza quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità e/o incompatibilità;
- c) revoca, che viene pronunciata dall'Assemblea consortile a maggioranza assoluta dei voti;
- d) perdita dello status di rappresentatività del Comune per la cessazione del mandato del Sindaco proponente la sua candidatura;
- e) annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacità od eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
- f) per mancata partecipazione alla Giunta per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.

2. In caso della nomina del Commissario Prefettizio per i Comuni a seguito dello scioglimento dei rispettivi Consigli Comunali, gli eventuali componenti della Giunta di cui alla lettera d) decadono dalla carica.

Art. 19

DIMISSIONI E DECADENZA DALLE CARICHE

1. Le dimissioni devono essere rassegnate mediante comunicazione scritta indirizzata al Consorzio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. La decadenza è pronunciata, dalla Giunta, previa contestazione dei motivi all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni.

3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

4. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni la Giunta lo dichiara decaduto con deliberazione, notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

Art. 20

VACANZA CARICHE

1. La carica che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, viene occupata, con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi entro e non oltre 45 giorni decorrenti dalla vacanza della carica.

Art. 21

VALIDITA' ADUNANZE

1. Le adunanze della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 22

ASTENSIONI

1. Il componente della Giunta che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, un conflitto di interesse con il Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dal luogo della seduta.

2. La violazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta la decadenza dell'interessato da tutte le cariche consortili, ferma restando la responsabilità per danni, ove ne sussistano gli estremi, oltreché l'annullamento della deliberazione assunta nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva assentarsi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 23
VOTAZIONI

1. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero qualora sia fatta richiesta da parte di un terzo dei presenti.

Art. 24
VERBALI ADUNANZE

1. Per ogni adunanza della Giunta viene redatto dal Segretario, funzione che può essere svolta dal Direttore o suo delegato, un verbale che dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede abbiano fatto richiesta di verbalizzarle, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
2. I verbali sono firmati dal Presidente della Giunta e da colui che ha svolto le funzioni di Segretario.

Art. 25
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI
EMANATI DAGLI ORGANI CONSORTILI

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con valore di pubblicità legale si assolvono attraverso il sito dell'Ente con l'Albo Pretorio Informatico.
2. La pubblicazione all'Albo Pretorio On Line è prevista per tutti gli atti del Consorzio che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento.
3. Gli interessati attraverso il sito web istituzionale possono accedere a tutte le informazioni che il Consorzio è tenuto a pubblicare, ai sensi della disciplina dell'accesso civico, fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso relativi ad interessi giuridici particolari.

Art. 26
IL REVISORE DEI CONTI

1. E' istituito ai sensi di legge l'organo denominato revisore dei conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria del Consorzio.
2. In quanto non diversamente previsto dalla legge, l'Assemblea consortile nomina il Revisore dei conti e, all'occorrenza, un supplente, entrambi scelti fra gli iscritti nei Registri dei Revisori Contabili.
3. Il Revisore dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per una volta sola.
4. Il Revisore dei conti:
 - a) vigila sulla gestione del Consorzio;

- b) presenta all'Assemblea una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
- c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

5. Il Revisore dei conti può, in qualsiasi momento, procedere, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente.

6. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l'Assemblea provvede alla sostituzione del Revisore entro tre mesi dalla vacanza. Il Revisore supplente sostituisce l'effettivo che cessa dalla carica nelle more della sostituzione.

7. Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo che:

a) per gravi violazioni delle norme dello statuto o della legge;

b) per inadempienza e in particolare per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare, ai sensi di legge, le proposte di deliberazione degli organi consortili.

Il provvedimento di revoca è adottato con deliberazione dall'Assemblea.

8. Dell'attività del Revisore viene redatto specifico verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la relativa sottoscrizione.

9. Qualora il Revisore dei conti accerti gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, ne riferisce subito al Presidente che convoca immediatamente l'Assemblea consortile.

10. Il Consorzio si avvale del Revisore dei Conti per pareri e consulenze su singoli atti od adempimenti anche nell'ambito di forme di controllo economico interno e di efficacia dell'attività svolta dal Consorzio.

Art. 27

IL DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dalla Giunta attraverso incarico, a tempo determinato e con le procedure previste dal Regolamento. Per accedere alla carica di direttore occorre essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal Regolamento. L'incarico ha una durata non superiore a quella del mandato della Giunta, fatte salve le norme a garanzia della continuità dell'azione amministrativa.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Presidente della Giunta designa chi deve esercitare le funzioni vicarie, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento.

3. Il licenziamento del Direttore durante l'incarico può aver luogo per giusta causa e/o per motivi ritenuti negativi e connessi alla funzionalità e all'efficienza del Consorzio, come previsto dal Regolamento.

Art. 28

ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmati, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse consortili.

2. Il Direttore tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie del Consorzio, a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.

3. Il Direttore:

- a) formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione della Giunta e dell'Assemblea;
- b) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta;
- c) sottopone alla Giunta lo schema del bilancio preventivo annuale, pluriennale e le relative variazioni, e del conto consuntivo;
- d) partecipa alle sedute della Giunta e dell'Assemblea senza diritto di voto;
- e) rappresenta il Consorzio in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente della Giunta;
- f) esprime i pareri obbligatori in ordine alla regolarità delle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame della Giunta e dell'Assemblea.

4. Al Direttore spetta inoltre:

- a) dirigere e sovrintendere al personale del Consorzio, adottando i provvedimenti per l'assegnazione dei carichi di lavoro e per il miglioramento dei servizi;
- b) organizzare funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
- c) disporre le misure disciplinari nei confronti del personale, formulare le proposte alla Giunta per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati riguardanti il personale;
- d) adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi del Consorzio;
- e) adottare tecniche e metodologie per la valutazione dei costi e dei benefici e per la realizzazione degli obiettivi;
- f) predisporre i regolamenti interni da sottoporre alla Giunta;
- g) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, quando espletati;
- h) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, quando espletate;
- i) la stipulazione dei contratti;
- j) gli atti di gestione finanziaria;
- k) stipulare i contratti e convenzioni nell'interesse del consorzio;
- l) predisporre piani di formazione e aggiornamento del personale;
- m) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio ed entro i limiti e con le modalità previste dall'apposito regolamento e dalle disposizioni di legge;
- n) firmare gli ordinativi di incassi e di pagamento;
- o) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente della Giunta;
- p) firmare le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- q) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente della Giunta;
- r) la direzione e il coordinamento dell'Ufficio di Piano del Piano di Zona, per la realizzazione delle attività di programmazione, gestione tecnico-amministrativa e monitoraggio-valutazione;
- s) coordinare l'apporto di tutti i responsabili d'area sociale degli uffici degli enti consorziati, al fine di assicurare l'attuazione degli obiettivi e degli interventi programmati nell'ambito territoriale del Piano di Zona.
- t) ogni altro atto di natura gestionale.

Art. 29

STRUTTURA OPERATIVA

- 1. La struttura operativa del Consorzio è definita dal Piano di Organizzazione.
- 2. Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal Direttore.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Consorzio può avvalersi:
- a. di figure tecniche a cui sono attribuite funzioni e responsabilità definite dal Regolamento e dagli atti di organizzazione adottati;
 - b. di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto per obiettivi ordinati;
 - c. di personale dipendente dagli Enti Locali, attraverso apposite convenzioni o altri istituti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro;
 - d. di personale assunto direttamente con autonomia in merito alla forma contrattuale nelle forme previste dalle norme e dai contratti vigenti.
4. Spetta alla struttura operativa coordinata dal Direttore la gestione delle funzioni di coordinamento, pianificazione e organizzazione delle attività del Consorzio in connessione con i diversi soggetti coinvolti istituzionali e non.

Art. 30

GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

1. La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità pubblica di cui al Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Art. 31

SCIoglimento DEL CONSORZIO E RECESSO DEI SOGGETTI CONSORZIATI

1. Il Consorzio può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
- a) per l'impossibilità di funzionamento;
 - b) per la continua inattività dell'Assemblea;
 - c) per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
 - d) per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.
2. Lo scioglimento del Consorzio può avere luogo anche quando la maggioranza dei soggetti consorziati, per propria valutazione autonoma, e con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, decide di non continuare a farne parte. Il Presidente dell'Assemblea appena ricevute dai soggetti consorziati le delibere esecutive dei Consigli Comunali, provvede a convocare entro i successivi 20 giorni, l'Assemblea del Consorzio per la presa d'atto delle condizioni che fanno venir meno la prosecuzione delle funzioni e delle attività del Consorzio.
3. Qualora si realizzi una delle cause di scioglimento del Consorzio, il Presidente deve procedere alla convocazione dell'Assemblea, alla quale spetta il compito di deliberare sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale.
4. Il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio, viene ripartito fra i singoli Enti, conformemente alle quote di partecipazione, in vigore al momento dello scioglimento. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
5. Il Consorzio garantisce i servizi di sua competenza, nelle fasi dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.

6. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nei limiti dell'organizzazione dei singoli Enti, gli Enti consorziati, in caso di scioglimento del Consorzio, possono assorbire il personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione di ciascun Ente alla data di scioglimento.

7. La qualità di consorziato si perde per esclusione o per recesso:

a) L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con delibera motivata nel caso dello svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella del Consorzio, ovvero qualora il Consorzio non ottemperi alle disposizioni statutarie, alle disposizioni regolamentari, alle delibere assembleari o agli atti assunti dalla Giunta. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al Socio dichiarato decaduto;

b) Gli Enti consorziati possono recedere dal Consorzio solo dopo 2 anni dall'ingresso nel Consorzio stesso.

Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata, con avviso di ritorno, al Presidente dell'Assemblea almeno sei mesi prima rispetto all'inizio del terzo anno finanziario successivo alla comunicazione di recesso.

8. Il Consorzio recedente dovrà comunque provvedere agli impegni di spesa assunti verso il Consorzio per i servizi in essere. Il recedente non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme conferite a titolo di partecipazione delle spese di investimento ed inoltre non potrà avanzare pretese sul patrimonio consortile.

9. L'Assemblea Consortile verificati gli impegni e le obbligazioni assunte dall'Ente Consorzio recedente stabilisce i termini e le condizioni del recesso. La deliberazione deve essere adottata entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

10. Il recesso comporta altresì il venir meno delle prerogative che a norma dello Statuto sono assicurate ai soggetti consorziati.

Art. 32

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra gli Enti consorziati, le parti si impegnano previamente ad espletare un tentativo di composizione in via bonaria. In caso di esito negativo, la controversia è devoluta alla competente autorità giudiziaria dell'ambito territoriale di pertinenza degli Enti consorziati.

Art. 33

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore all'atto di sottoscrizione della convenzione costitutiva.

2. Le eventuali modifiche successive dello Statuto, che non comportino una radicale revisione delle sue previsioni fondamentali, non richiedono una modifica della convenzione né una nuova sottoscrizione degli Enti aderenti.